

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 in data 20 febbraio 2013

Visto Assessorato regionale Attività Produttive prot. n. 5392/IAE in data 22 aprile 2013

Modificazioni apportate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 in data 17 aprile 2014

Visto Assessorato regionale Attività Produttive prot. n. 4419/IAE in data 9 maggio 2014

Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)

STATUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Natura giuridica
- Articolo 3 Oggetto e scopi
- Articolo 4 Valorizzazione commerciale

CAPO II FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'IVAT

- Articolo 5 Organi
- Articolo 6 Consiglio di amministrazione
- Articolo 7 Funzionamento del consiglio di amministrazione
- Articolo 8 Presidente
- Articolo 9 Direttore
- Articolo 10 Personale dipendente
- Articolo 11 Commissione tecnica
- Articolo 12 Revisore dei conti
- Articolo 13 Compenso dei componenti degli organi dell'IVAT
- Articolo 14 Decadenza dei componenti degli organi dell'IVAT

CAPO III FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE - MAV

- Articolo 15 Museo dell'artigianato valdostano di tradizione - MAV
- Articolo 16 Sede
- Articolo 17 Compiti istituzionali
- Articolo 18 Patrimonio del Museo
- Articolo 19 Ordinamento interno
- Articolo 20 Comitato scientifico
- Articolo 21 Responsabile del Museo
- Articolo 22 Carta dei servizi

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Esercizio finanziario
- Articolo 24 Controllo sugli atti dell'IVAT
- Articolo 25 Regolamento sulla finanza e sulla contabilità
- Articolo 26 Modificazione dello Statuto

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), in conformità alla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition - IVAT).

Articolo 2

(Natura giuridica)

1. L'IVAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 10/2007, è ente strumentale della Regione e ne realizza gli indirizzi programmatici in materia di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.
2. L'IVAT ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente.

Articolo 3

(Oggetto e scopi)

1. L'IVAT persegue la finalità di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione attraverso:
 - a) la ricerca storica e documentale;
 - b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate;
 - c) il recupero del patrimonio storico;
 - d) la tutela dei prodotti;
 - e) le attività inerenti alla formazione dei produttori;
 - f) la gestione di sedi museali o espositive, ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione - MAV, le cui attività e modalità di funzionamento trovano disciplina nel capo III;
 - g) la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato con le modalità di cui all'articolo 4;
 - h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali;
 - i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.

Articolo 4

(Valorizzazione commerciale)

1. L'IVAT promuove l'artigianato valdostano anche mediante la commercializzazione diretta dei prodotti ad esso conferiti dai produttori iscritti nel relativo Registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).
2. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2003 e i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge; essi devono essere contrassegnati con il marchio di tutela di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2007.

CAPO II

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'IVAT

Articolo 5 *(Organi)*

1. Sono organi dell'IVAT:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) la commissione tecnica;
 - d) il revisore dei conti.

Articolo 6 *(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell'IVAT. Nell'ambito degli indirizzi programmatici di cui all'articolo 2, comma 1, il consiglio di amministrazione determina gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 10/2007:
 - a) due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante designato dall'Associazione scultori e intagliatori valdostani (ASIV);
 - c) due rappresentanti eletti dai produttori professionali.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'IVAT, qualora nominato, o da un funzionario dell'IVAT, designato dal Presidente.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione provvede secondo quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale).
6. In particolare, il consiglio di amministrazione:
 - a) approva lo Statuto e ogni sua modificazione;
 - b) approva il regolamento interno sulla finanza e sulla contabilità;
 - c) approva il regolamento interno sull'ordinamento dei servizi, degli uffici e del personale;
 - d) definisce la dotazione organica, in conformità a quanto stabilito all'articolo 10 della l.r. 10/2007;
 - e) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni;
 - g) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e l'acquisto, l'alienazione e il trasferimento di diritti reali sui medesimi;
 - h) dispone in merito all'accettazione di donazioni, eredità o qualunque altra forma di lascito da parte di terzi;
 - i) designa, nel corso della prima riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il consigliere delegato alle funzioni vicarie del presidente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 10/2007;
 - l) designa i membri della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 10;
 - m) nomina i componenti del Comitato scientifico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione, di cui all'articolo 17.

Articolo 7
(*Funzionamento del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente o quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti; in tal caso il presidente deve convocare il consiglio entro venti giorni dal deposito della relativa richiesta.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso inviato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'IVAT.
3. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento
4. Le riunioni sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
6. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse personale nell'argomento in discussione o in votazione, deve astenersi dal parteciparvi; analogo dovere di astensione sussiste allorché l'interesse riguardi il coniuge o il convivente, i suoi parenti fino al quarto grado o i suoi affini entro il secondo grado.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono oggetto di verbalizzazione riportante le singole deliberazioni adottate e sottoscritte dal presidente e dal segretario.
8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono pubblicate all'Albo dell'IVAT entro otto giorni dalla data della loro adozione, per quindici giorni consecutivi; esse sono conservate presso gli uffici dell'IVAT unitamente agli estremi di esecutività e agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 8
(*Presidente*)

1. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è il rappresentante legale dell'IVAT.
2. Il presidente:
 - a) ha potere di programmazione, gestione e controllo dell'attività dell'IVAT e adotta i necessari atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi generali assunti dalla Regione in materia;
 - b) rappresenta l'IVAT in giudizio;
 - c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione coordinandone l'attività, vigilando sull'attuazione delle deliberazioni da questo assunte ed emanando gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - d) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'ente;
 - e) nel caso in cui il consiglio di amministrazione non procedesse alla nomina di un direttore esercita le funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010;
 - f) designa il funzionario incaricato delle funzioni di segretario del consiglio di amministrazione ed il dipendente incaricato delle funzioni di segretario della commissione tecnica di cui all'articolo 11;
 - g) nel caso in cui il consiglio di amministrazione non procedesse alla nomina di un direttore è presidente della commissione tecnica di cui all'articolo 11.
3. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo sottoporli alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Articolo 9
(Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare, su proposta del presidente, un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità del funzionamento dell'IVAT.
2. Al direttore, ove nominato, sono delegati tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT, in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010.
3. Qualora nominato il direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) collabora con il presidente e con gli altri organi per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) cura l'attuazione dei piani annuali e pluriennali, dei programmi approvati e delle direttive assegnate dagli organi politico-amministrativi adottando tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'IVAT verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) predispone quanto necessario per la stesura del bilancio preventivo, per le proposte di variazione in corso di esercizio e per l'approvazione del conto consuntivo dell'IVAT;
 - d) partecipa, con funzione consultiva e in qualità di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione e ne sottoscrive i relativi verbali, unitamente al presidente;
 - e) presiede la commissione tecnica e ne sottoscrive i verbali, unitamente al segretario;
 - f) approva le spese correnti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - g) presiede al coordinamento e alla gestione del personale, adottando i relativi atti;
 - h) presiede le commissioni di gara, di appalto e di concorso, stipulando i relativi contratti;
 - i) sottoscrive la corrispondenza corrente e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
 - l) predispone la relazione annuale di attività del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione - MAV, in quanto responsabile e garante ultimo della gestione museale nel suo complesso e consegnatario delle collezioni affidate allo stesso;
 - m) è responsabile dell'osservanza delle misure di sicurezza adottate in conformità alle disposizioni vigenti;
 - n) svolge ogni altra funzione affidatagli da altri organi.

Articolo 10
(Personale dipendente)

1. Nell'ambito della dotazione organica dell'IVAT ed in applicazione dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale) il Consiglio di Amministrazione adotta un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. L'assunzione del personale dell'IVAT avviene sulla base di programmi annuali che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di cui al comma 1.
3. Al personale incaricato della gestione amministrativa e contabile dell'ente si applicano la disciplina ed il trattamento economico previsti dal CCRL del comparto unico della Valle d'Aosta.
4. Al personale incaricato della gestione del Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione, dell'organizzazione delle attività promozionali e culturali e della gestione della rete commerciale si applicano la disciplina ed il trattamento economico previsti dal CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura.

5. (Abrogato)
6. Al reclutamento del personale di cui al comma 3 si procede ai sensi dell'articolo 41 della l. r. 22/2010.
7. Il reclutamento del personale di cui al comma 4 avviene previa procedura selettiva volta all'accertamento della professionalità richiesta. I requisiti, le modalità e i criteri di reclutamento vengono stabilite, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel relativo bando approvato dal presidente dell'IVAT o dal direttore, ove nominato.
8. L'organizzazione amministrativa e l'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale dell'IVAT sono disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11
(Commissione tecnica)

1. Fanno parte della commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 10/2007:
 - a) il presidente dell'IVAT ovvero il direttore, ove nominato, che la presiede;
 - b) il conservatore del Mav;
 - c) un addetto alla rete commerciale.Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate ad un dipendente dell'IVAT, designato dal presidente.
2. I membri della commissione tecnica sono designati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La commissione tecnica:
 - a) individua i prodotti di artigianato valdostano di tradizione ai quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 4, comma 2. La commissione tecnica può autorizzare l'apposizione del marchio su prodotti non commercializzati dall'IVAT;
 - b) effettua attività di controllo sul corretto uso del marchio;
 - c) informa periodicamente il consiglio di amministrazione sulla propria attività;
 - d) svolge attività di consulenza per tutte le attività inerenti all'artigianato di tradizione che richiedono le competenze specifiche attribuitele.
4. La commissione tecnica è convocata dal suo presidente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 12
(Revisore dei conti)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta al revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il revisore dei conti redige apposite relazioni accompagnatorie al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle sue variazioni, che dovranno essere inviate alla struttura regionale competente in materia di artigianato.
4. Il revisore dei conti può prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, effettuare verifiche presso l'IVAT e partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Compenso dei componenti degli organi dell'IVAT)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2007, al presidente è dovuta un'indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 10/2007, al revisore dei conti è dovuta un'indennità annuale determinata dalla Giunta regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 10/2007, ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone giornaliero di presenza il cui ammontare è stabilito nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Articolo 14

(Decadenza dei componenti degli organi dell'IVAT)

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione procede, ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10, della l.r. 10/2007, allo scioglimento dell'organo, nominando un commissario che cura la gestione ordinaria dell'IVAT fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Quest'ultimo deve essere costituito entro i sei mesi successivi alla data del decreto di nomina del commissario.

CAPO III

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE - MAV

Articolo 15

(Museo dell'artigianato valdostano di tradizione - MAV)

1. Il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione - MAV, di seguito denominato Museo, è una istituzione permanente senza fini di lucro, che nasce dall'impegno dell'IVAT nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.
2. Il Museo ha lo scopo di creare un centro di cultura con finalità di educazione, di studio e di diletto, aperto alla comunità valdostana e nel quale questa possa riconoscere i tratti caratteristici del proprio patrimonio culturale e identitario. A tal fine, il Museo acquisisce, ordina, conserva e valorizza beni culturali, con particolare riferimento al patrimonio etno-artigianale valdostano (beni demo-etno-antropologici materiali ed immateriali).

Articolo 16

(Sede)

1. Il Museo ha la propria sede espositiva nell'edificio denominato Villa Montana in Comune di Fénis.
2. La sede amministrativa del Museo si trova presso gli uffici amministrativi dell'IVAT.
3. Per il raggiungimento dei propri fini, il Museo può istituire una o più sedi distaccate.

Articolo 17

(Compiti istituzionali)

1. Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti:
 - a) assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione e lo studio delle collezioni;
 - b) dà impulso all'incremento delle proprie collezioni;
 - c) svolge un ruolo attivo, in funzione di presidio territoriale, nei confronti del patrimonio culturale del territorio di riferimento;
 - d) sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione;
 - e) cura e organizza mostre, eventi, seminari, conferenze, incontri ed ogni altro tipo di manifestazione culturale;
 - f) svolge attività educative e didattiche;
 - g) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - h) promuove la valorizzazione della sua attività;
 - i) si confronta e si relaziona con istituzioni ed enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;
 - l) favorisce la comunicazione con l'utenza, al fine di promuovere la conoscenza, la sperimentazione e l'attività creativa;
 - m) si relaziona con gli operatori economici, sociali e culturali, con le istituzioni scolastiche e universitarie nonché con i soggetti pubblici e privati che partecipano alla creazione dell'offerta regionale, in modo da definire una programmazione culturale coordinata con gli indirizzi di valorizzazione del territorio.
 - n) mette in atto iniziative commerciali e di marketing finalizzate alla promozione e al sostegno dell'attività museale;
 - o) svolge ogni altra azione volta al pieno raggiungimento delle sue finalità.

Articolo 18
(Patrimonio del Museo)

1. Il patrimonio del Museo è costituito dai beni culturali, sia singoli sia in collezioni, connessi con le funzioni museali individuate nonché dal materiale scientifico, bibliografico e documentaristico, acquistati o ricevuti in donazione, eredità o qualunque altra forma di lascito da parte di terzi.
2. Il patrimonio del Museo è oggetto di inventario a cura del conservatore che provvede a trascrivere in appositi registri tutte le indicazioni necessarie al fine di una corretta individuazione del patrimonio stesso.

Articolo 19
(Ordinamento interno)

1. La gestione del Museo è affidata all'IVAT che vi provvede mediante i propri organi.
2. Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha autonomia scientifica, di progettazione culturale e museale, che realizza anche mediante l'attività prestata dal comitato scientifico di cui al articolo 19.
3. L'IVAT provvede al finanziamento del Museo attraverso:
 - a) il contributo regionale;
 - b) i proventi derivanti dalle attività del Museo;
 - c) le erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati.

Articolo 20
(Comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico, organo consultivo del Museo, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il comitato scientifico è composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di otto membri scelti per competenza professionale e scientifica, oltre che dal responsabile del Museo, al quale competono le funzioni di coordinamento del comitato.
3. I componenti del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato scientifico esperti nelle materie di interesse per il Museo.
5. Il comitato scientifico:
 - a) predispone e sviluppa le linee guida dell'impostazione scientifica del Museo, ne propone i programmi di attività annuali e pluriennali al consiglio di amministrazione, nonché vigila sulla loro attuazione;
 - b) esprime pareri e proposte in merito alle acquisizioni;
 - c) esprime pareri nei confronti della documentazione scientifica e sulle pubblicazioni;
 - d) presta consulenze tecnico-scientifiche nelle materie di competenza.

Articolo 21
(Responsabile del Museo)

1. Il responsabile del Museo è il conservatore che garantisce la sicurezza, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, sia singoli sia in collezioni, affidati al Museo; è responsabile, in concorso con il presidente dell'IVAT o il direttore, ove nominato, dell'identità e della missione del Museo.
2. Il responsabile del Museo ha, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli standard nazionali e regionali, ne garantisce la pubblica fruizione;
 - b) propone l'incremento delle collezioni e ne predispone i piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro;
 - c) conduce e coordina l'attività di ricerca scientifica;
 - d) progetta e coordina attività relative alle esposizioni temporanee e di editoria;
 - e) partecipa con funzioni di coordinamento ai lavori del comitato scientifico.

Articolo 22
(Carta dei servizi)

1. Il Museo promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione attiva dell'utente mediante una carta dei servizi, da adottarsi decorso il primo anno di attività continuativa del Museo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di novembre ed approvato dal consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 24
(Controllo sugli atti dell'IVAT)

1. Il controllo sugli atti dell'IVAT è esercitato ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

Articolo 25
(Regolamento sulla finanza e sulla contabilità)

1. Le disposizioni sulla finanza e sulla contabilità dell'IVAT sono stabilite con apposito regolamento interno, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quadro dei principi generali della contabilità pubblica.

Articolo 26
(Modificazione dello Statuto)

1. Ogni eventuale modificazione del presente Statuto è approvata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 10/2007.